

**MINISTRO DELLA SALUTE: VIDEOMESSAGGIO AI FARMACISTI ITALIANI**

In occasione del Consiglio Nazionale della Federazione degli Ordini dello scorso 26 giugno, il Ministro della salute, On. Dr. Roberto Speranza, ha inviato un videomessaggio a tutti i farmacisti italiani, disponibile al seguente link: <https://youtu.be/aLayoc8b8hc>.

Il Ministro ha evidenziato quanto sia stato fondamentale l'apporto dei farmacisti per superare la grave emergenza sanitaria che ha colpito il Paese. Ora, però, l'Italia è dinnanzi ad un'altra sfida da affrontare insieme: chiudere definitivamente la stagione dei tagli in sanità, ricominciando ad investire.

Il Ministro Speranza ha sottolineato come tra le nuove sfide ce ne sia una essenziale che riguarda proprio i farmacisti: mettere al centro il territorio, continuando a sviluppare il progetto della farmacia dei servizi.

# INIZIATIVE E COMUNICAZIONI DELL'ORDINE DEI FARMACISTI DI REGGIO EMILIA

## **AREA SITO DEDICATA A TUTTI GLI AGGIORNAMENTI COVID-19**

Per rendere la consultazione del sito [www.ordinefarmacisti.re.it](http://www.ordinefarmacisti.re.it) ancora più fruibile e per trovare più velocemente ciò che cercate, abbiamo pensato di creare nel banner in alto un campo "COVID-19" nel quale potete trovare tutte le informazioni più utili, gli aggiornamenti per i farmacisti e la modulistica da scaricare.

## **TIROCINIO PRE LAUREA IN FARMACIA**

Inviemo le istruzioni per la ripresa dei tirocini professionali in farmacia, in presenza **a partire dal 25/05/2020 per l'Università di Parma e dal 08/06/2020 per l'Università di Modena e Reggio Emilia**, coperte da un'adeguata polizza assicurativa in questa fase di emergenza sanitaria da Covid-19.

Le istruzioni sono state concordate tra gli Ordini Professionali dell'Emilia area nord seguendo le indicazioni date dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti.

[Cliccando qui](#) troverete la seguente documentazione:

- circolare n.12225 della Federazione
  - modalità di svolgimento tirocini dal 25/05/2020 contenente le indicazioni per lo svolgimento del tirocinio e l'elenco delle attività che il tirocinante potrà svolgere in Farmacia, quelle che non potrà svolgere e quelle che dovranno essere illustrate dal tutor solo in un'area non accessibile al pubblico.
  - allegato 1 modulo che il tirocinante compila e consegna alla Farmacia
  - allegato 2 modulo che la Farmacia deve inviare all'Ordine tramite mail a: [info@ordinefarmacisti.re.it](mailto:info@ordinefarmacisti.re.it) nel caso la Farmacia intenda far ripartire il tirocinio pre-laurea
- Il tirocinante che non ha ancora iniziato il tirocinio lo potrà fare solo dopo il 01/09/2020.

## **APERTURA ACCESSO UFFICI ORDINE SOLO SU APPUNTAMENTO E CHIUSURA UFFICI PER FERIE ESTIVE**

Segnaliamo che l'Ordine dei Farmacisti ha riaperto al pubblico da lunedì 04/05/2020, ma solo su appuntamento da concordare tramite mail o telefonicamente con la segreteria.

Gli orari di apertura al pubblico rimangono i soliti:

**LUNEDI'/MERCOLEDI'/VENERDI' DALLE 10 ALLE 13 E DALLE 14,30 ALLE 16,30**

**MARTEDI'/GIOVEDI' DALLE 10 ALLE 15,30**

**Gli uffici dell'Ordine dei Farmacisti chiuderanno per ferie del personale dal 7 agosto al 23 agosto compresi.**

## **"LA MAGLIA DELLA SALUTE" FARMAT-SHIRT PERSONALIZZATE CON FINALITA' SOLIDALI**

Vi inoltriamo una lodevole iniziativa giunta all'Ordine da parte di Scaramozzino marketing consulting in collaborazione con una Farmacia della provincia di Reggio Emilia che ha ideato un progetto dal titolo "La maglia della salute" FarmaT-shirt personalizzate con finalità solidali. L'idea ci è sembrata ammirevole in quanto parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza ad un Ente del territorio scelto dalla Farmacia e perché le frasi riportate sulla t-shirt sono un messaggio divertente per riscattare la figura e il ruolo del Farmacista sempre disponibile all'aiuto e al consiglio ma anche al sorriso e alla positività in questo momento non facile per tutti.

[Clicca qui](#) per scaricare la presentazione del progetto e il modulo d'Ordine.

# INIZIATIVE FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

## PROGETTO FORMATIVO NAZIONALE SULLA SPERIMENTAZIONE DI NUOVI SERVIZI NELLE FARMACIE DI COMUNITA' – 10 CORSI FORMATIVI

Come è noto, l'Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 17 ottobre u.s. - che ha recepito le "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella Farmacia di Comunità" - ha affidato alle Regioni e agli Ordini il compito della formazione dei professionisti coinvolti nella sperimentazione stessa, quale requisito fondamentale per l'aggiornamento delle loro competenze professionali.

Considerato che la sperimentazione è il primo atto del riconoscimento dei nuovi ruoli professionali del Farmacista e della funzione della Farmacia italiana in un modello di *governance* sanitaria adeguato alla sfida dei tempi, la Federazione degli Ordini e la Fondazione Cannavò hanno ritenuto utile definire un progetto formativo nazionale - integrativo di analoghe iniziative promosse in ambito regionale dagli Ordini unitamente alle Regioni - la cui predisposizione è stata ideata e coordinata dal Sen. Dr. Luigi D'Ambrosio Lettieri.

Al fine di consentire ai farmacisti il conseguimento delle competenze necessarie all'erogazione di prestazioni professionali appropriate ed efficaci, si comunica che il Progetto formativo nazionale è attivo ed accessibile gratuitamente a tutti gli iscritti all'albo mediante collegamento alla piattaforma <http://farmacia-dei-servizi.ecm33.it/>, previa registrazione al sito Medikey.

Si segnala che, per agevolare i farmacisti nella procedura di registrazione alla piattaforma e di accesso ai corsi, la Fondazione Cannavò ha predisposto il "Vademecum per i farmacisti" che si trasmette in allegato, la cui consultazione è necessaria per acquisire alcune fondamentali informazioni e indicazioni sull'utilizzo della piattaforma. Il programma formativo è stato sviluppato in proficua sinergia tra i professionisti sanitari e tratta: *contenuti tecnico-scientifici*, finalizzati all'acquisizione di competenze relative a ciascuno dei servizi con particolare attenzione ai temi dell'aderenza, della fragilità dei pazienti cronici e la loro presa in carico e della farmacovigilanza; *contenuti pratico-operativi dei processi*, volti a consentire anche attraverso dimostrazioni pratiche l'accompagnamento virtuale e virtuoso del discente in un percorso pratico che consente la corretta esecuzione di ogni fase della procedura. In proposito, si ringraziano per il prezioso contributo fornito a supporto della qualità tecnico-scientifica e pratico-operativa dei contenuti elaborati le seguenti Società scientifiche e Associazioni di categoria che hanno aderito al Progetto: FEDERFARMA, ASSOFARM, FARMACIE UNITE, UTIFAR, SIFO, SIFAP, SIFAC, FENAGIFAR e FARMA ACADEMY. I relatori sono stati individuati sulla base di comprovate competenze capaci di sviluppare una positiva integrazione tra i profili tecnico-scientifici e pratico-operativi. Il percorso formativo è articolato in dieci corsi relativi a ciascuno dei servizi oggetto della sperimentazione e consiste di moduli video di circa 90 minuti, erogati con modalità FAD E-LEARNING asincrona con tutoraggio e integrati dai tempi per l'approfondimento e per l'esercitazione pratica, nonché una simulazione nella quale il farmacista annoterà gli elementi di dettaglio delle operazioni svolte. Ciascun corso dà diritto a 4,5 crediti ECM per un totale di 45 crediti attribuibili all'intero percorso formativo. Si riporta di seguito la tabella riepilogativa con l'elenco dei 10 corsi presenti nella piattaforma formativa <http://farmacia-dei-servizi.ecm33.it/>, con i relativi codici di attivazione.

Titolo corso FAD	Codice attivazione
Servizi di front-office Servizio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): attivazione, arricchimento, consultazione	fs-front-7e43f0
Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con diabete tipo 2 e screening	fs-diab-03e822
Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con ipertensione	fs-iper-863ea0
Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con BPCO	fs-bpco-2ebd20

Ricognizione e Riconciliazione della terapia farmacologica	fs-ricon-d99386
Servizi di telemedicina: monitoraggio ambulatorio della pressione arteriosa	fs-tele-1b3bfd
Servizi di telemedicina: Auto-Spirometria	fs-spiro-631ff4
Servizi di telemedicina: Holter cardiaco	fs-cardio-06d16b
Servizi di telemedicina: ECG	fs-ecg-9a150f
Supporto allo screening del sangue occulto nelle feci	fs-scre-c16385

Si precisa che tutti i corsi sono stati registrati singolarmente presso l'Ente accreditante Age.Na.s. al fine di consentire al farmacista di seguire il corso di proprio interesse ovvero relativo al servizio per il quale la farmacia ha aderito alla sperimentazione e che, salvo successiva estensione temporale, tutti i corsi saranno attivi fino al 31/12/2020.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e del costante impegno che ha imposto e continua a richiedere alla professione l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Federazione, congiuntamente a Federfarma, ha ritenuto opportuno richiedere al Ministero della Salute e alle Regioni una rimodulazione della *timeline* della sperimentazione in essere e, conseguentemente, un aggiornamento dei relativi cronoprogrammi regionali in modo da riprendere l'avvio delle attività.

D'altronde, le attuali condizioni, seppure ancor caratterizzate da un contesto emergenziale, consentono di riavviare in tempi rapidi la sperimentazione proprio con la fase formativa, per la quale - come sopra indicato - i materiali didattici sono già disponibili.

Per tale ragione, FOFI e Federfarma, hanno informato dei suddetti recenti sviluppi anche i propri rappresentanti a livello regionale con la specifica comunicazione che si allega alla presente circolare. Con riferimento più in generale alla tematica dell'offerta dei nuovi servizi sanitari in farmacia, la Federazione ritiene che, in considerazione del mutato quadro epidemiologico di diffusione della malattia COVID-19 e di quanto sopra rappresentato, tali servizi possano essere riattivati, purché siano eseguiti nel rispetto delle disposizioni del DPCM 11 giugno e dei relativi allegati, dettagliatamente illustrate nella circolare federale n. 12337 del 23 giugno 2020.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

## **LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE – VALORE ABILITANTE E ESAME DI STATO**

Con riferimento al tema del valore abilitante dei corsi di laurea magistrale afferenti alla classe LM-13 (Farmacia e Farmacia Industriale), questa Federazione, alla luce delle numerose richieste, formulate anche agli Ordini territoriali da studenti e neolaureati, nonché delle sollecitazioni scaturite dal dibattito sulla ridefinizione delle modalità e dei contenuti dell'esame di Stato, ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Con note prot. nn. 20200003343/AG del 2.4.2020 e 20200003722/AG del 15.4.2020, indirizzate al Ministro dell'Università e della Ricerca, la scrivente, considerata la necessità di assicurare – in un momento complesso e difficile quale quello della Fase 1 dell'emergenza pandemica da COVID-19 – la disponibilità di farmacisti, in modo agevole e celere, a garanzia della continuità del servizio sul territorio e in ospedale, ha chiesto il riconoscimento del valore abilitante all'esercizio della professione anche per la classe delle lauree magistrali LM-13 (Farmacia e Farmacia Industriale) esclusivamente per i titoli conseguiti dal 1° gennaio 2019 fino a tutta la durata dell'emergenza. La richiesta, strettamente legata alla suddetta necessità, è stata formulata, pertanto, nell'ottica di agevolare l'accesso alla professione in un momento delicato quale quello che il Paese sta attraversando e che necessita di un numero sempre crescente di professionisti sanitari – e, quindi, anche di farmacisti – per la gestione del COVID-19. In riscontro a tale richiesta, il Dicastero ha peraltro ritenuto opportuno mantenere invece l'esame di Stato, semplificando le relative modalità di svolgimento e prevedendo un'unica prova orale con modalità a distanza. Con riferimento all'ipotesi della soppressione dell'esame di Stato in modo definitivo e in regime ordinario, la Federazione degli Ordini ha espresso, invece, la propria contrarietà, ritenendo che si tratti di una prova fondamentale per accertare, prima dell'iscrizione all'albo, il possesso delle conoscenze culturali e delle competenze necessarie all'esercizio della professione. Sono, infatti, evidenti i rischi che l'abolizione in regime ordinario dell'esame di Stato comporti in termini di qualificazione e competenza dei professionisti considerato che più si riduce il sistema di verifica del patrimonio di saperi acquisiti semplificando l'accesso alla professione, più si affievolisce il livello di garanzia della qualità e della correttezza della prestazione offerta.

In tal senso, la scrivente, con specifica nota in data 12 giugno u.s., ha formalizzato la suddetta posizione di contrarietà e ha sollecitato l'avvio di un confronto istituzionale per la ridefinizione delle modalità e dei contenuti dell'esame di Stato, al fine di un ammodernamento dello stesso. Al contempo, è stata rappresentata la necessità di riformare anche il piano di studio della suddetta classe delle lauree magistrali LM-13 (Farmacia e Farmacia Industriale), in modo da renderlo maggiormente rispondente alle nuove abilità richieste alla professione del farmacista dal mutato contesto sociale.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

## **ESAME DI STATO: LINEE DI INDIRIZZO CONDIVISE TRA LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI E LA CONFERENZA DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO**

Come è noto, con i DM. 38/2020 e 57/2020, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha stabilito che, in deroga alle disposizioni normative vigenti, l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista sia costituito, per la prima sessione dell'anno 2020, da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza, che si terrà il 16 luglio p.v.

Anche a seguito di alcune richieste di chiarimento, la Federazione degli Ordini e la Conferenza dei Direttori di Dipartimento hanno deciso di condividere linee di indirizzo da proporre agli Atenei e alle Commissioni esaminatrici, al fine di favorire un approccio omogeneo all'esame a livello nazionale e nell'intento di fornire delle indicazioni operative ai candidati.

E' di tutta evidenza che la modalità eccezionale della prova, determinata dalle contingenze pandemiche, non deve implicare una sottovalutazione della stessa, in quanto l'Esame di Stato resta il momento destinato a verificare l'idoneità del candidato a svolgere una professione la cui importanza ed il cui ruolo sociale e nel sistema sanitario nazionale sono stati ulteriormente ribaditi proprio dalle situazioni eccezionali degli ultimi mesi. L'Esame dovrà accertare le conoscenze e le abilità del candidato relative al dosaggio e al riconoscimento di principi attivi, alla chimica farmaceutica e alla tossicologia e, in maniera preminente, alla spedizione di una ricetta medica (conoscenza sulle tipologie di prescrizioni, sui metodi di tariffazione, sulle operazioni tecnologiche di base e sulle forme farmaceutiche, senza procedere all'operazione di calcolo della tariffazione) e alla farmacologia, alla tecnica e legislazione farmaceutiche, con particolare riferimento all'ambito professionale (prendendo idealmente spunto dai principi attivi trattati nella spedizione, si potrà discutere con il candidato degli aspetti farmacologici, regolatori e legislativi, anche in relazione a quanto appreso nel periodo di tirocinio curriculare riguardo alla dispensazione dei medicinali e alla gestione dei medicinali stupefacenti).

In considerazione del prossimo svolgimento della sessione di esame, si chiede ai Signori Presidenti di voler assicurare la massima diffusione delle seguenti linee di indirizzo tra i componenti delle Commissioni esaminatrici nominati dagli Ordini territoriali, al fine di consentire la maggiore uniformità nelle modalità di svolgimento della prova.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

## **"L'IMPATTO DI COVID-19 SULLA FARMACIA E SULLO SVILUPPO DELLA FARMACIA DEI SERVIZI" - WEBINAR 3 LUGLIO 2020.**

Si fa seguito alla precedente circolare federale n. 12350 del 30.6.2020, per segnalare che l'evento online, "*L'impatto di COVID-19 sulla Farmacia e sullo sviluppo della Farmacia dei Servizi*", realizzato dalla Federazione degli Ordini e dalla Fondazione Francesco Cannavò, in collaborazione con Federfarma e SIFO, sarà fruibile gratuitamente da tutti gli iscritti all'Albo in diretta streaming dalle 14:00 alle 15:30, cliccando sulla locandina trasmessa in allegato alla presente circolare (cfr. all. 1) oppure attraverso il seguente link:

<https://attendee.gotowebinar.com/register/6621552999924757007>. Il webinar sarà disponibile, per coloro che non riuscissero a seguirlo in *live conference*, anche successivamente visualizzandolo sul sito istituzionale della Fondazione Cannavò al seguente link: <http://www.fondazionefc.it>.

Le tematiche affrontate nel corso della conferenza seguiranno il seguente programma:

**Introduzione**

Sen. Dott. Luigi D'Ambrosio  
Lettieri Presidente della  
Fondazione Cannavò

**L'evoluzione della professione del farmacista nel tumultuoso scenario attuale e nel prossimo venturo**

On. Dott. Andrea Mandelli  
Presidente Federazione Ordini Farmacisti Italiani

**Il ruolo della farmacia durante la pandemia e nell'erogazione dei servizi territoriali**

Dott. Marco  
Cossolo Presidente  
Federfarma

**L'impatto socio economico e sanitario di Covid-19 e l'evoluzione delle strategie sanitarie globali**

Prof. Luca Pani  
Professore di farmacologia e farmacologia clinica, Università di Modena e Reggio Emilia, Professore di psichiatria clinica, Università di Miami

**La sinergia ospedale territorio per la continuità assistenziale**

Dott.ssa Simona  
Creazzola Presidente  
SIFO

**La presa in carico a livello territoriale del paziente diabetico post Covid-19**

Prof. Graziano Di Cianni  
Presidente Eletto Associazione Medici Diabetologi (AMD)

**La presa in carico a livello territoriale del paziente iperteso post Covid-19**

Prof. Leonardo Sechi  
Tesoriere della Società Italiana Ipertensione Arteriosa (SIIA)

**Conclusioni**

On. Dott. Andrea Mandelli  
Presidente Federazione Ordini Farmacisti Italiani

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

# ECM TRIENNIO 2020-2022

Nella seduta della Commissione Nazionale per la formazione Continua del 18/12/2019, era stato deliberato, su istanza della Federazione alla luce di alcune criticità emerse nel sistema ECM, di prorogare al 31 dicembre 2020 il termine per l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 per eventi con "data fine evento" al 31 dicembre 2020.

Per coloro che si avvalgono della presente disposizione non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario par. 1.1., punti 1 e 2 (riduzione di 30 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150 e riduzione di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120). Si segnala, inoltre, che nel comunicato del 23 dicembre 2019, pubblicato sul sito Agenas, in riferimento a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, par.3.7, è specificato che lo spostamento dei crediti relativo al triennio formativo 2014-2016, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, è consentito fino al 31 dicembre 2020. Nella riunione del 10 giugno u.s., a seguito di una specifica istanza della Federazione, è stato deliberato lo slittamento al 31 dicembre 2021 di tutte le scadenze attualmente fissate per il 31 dicembre 2020. L'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni e ferma restando l'applicazione per il triennio formativo 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019. Si informa che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), sempre nel corso della riunione del 10 giugno u.s., alla luce del crisi pandemica da COVID-19, ha deciso "di chiedere alle istituzioni governative e parlamentari, la necessità di modificare, nel primo provvedimento normativo utile, la norma introdotta nel c.d."decreto scuola" che prevede come già acquisti i crediti ECM per l'anno 2020 (art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22).- cfr. sul punto pag 49. La Commissione ha ritenuto senz'altro condivisibile prevedere come già acquisiti i crediti formativi ECM, qualora i professionisti della salute abbiano portato avanti la loro attività durante l'emergenza Covid-19, quale doveroso riconoscimento per il lavoro prezioso svolto da tutti gli operatori sanitari che, impegnati nella lotta contro il nuovo virus, hanno fatto dell'attività professionale la loro stessa fonte di aggiornamento. Tuttavia, la norma in questione fa riferimento solo ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti, ricomprendendovi erroneamente soltanto le professioni sanitarie menzionate nella legge del 1992 che istituiva l'obbligo ECM, mentre ad oggi rientrano nell'obbligo ECM anche tutte le professioni sanitarie di cui alla legge 3 del 2018 ovvero ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, chimici, fisici, biologi e psicologi. Non vi è dubbio che tutti i professionisti sanitari hanno contribuito all'emergenza Covid-19, in condizioni non sempre di piena sicurezza, mettendo a rischio la loro incolumità e che il nostro Servizio Sanitario Nazionale si poggia sul contributo sinergico delle diverse e peculiari competenze di tutti i professionisti della Salute, ed è necessario che tutte queste competenze siano armoniosamente e di pari passo sviluppate con la formazione e con l'aggiornamento. La Commissione nazionale, inoltre, anche al fine di consentire a tutti gli operatori e i professionisti del settore di continuare a erogare e svolgere la formazione e l'aggiornamento, tenuto conto che l'obbligo formativo ECM è su base triennale e non annuale, ha chiesto che il riconoscimento dei 50 crediti sia riferito al triennio 2020-2022. Tale decisione della CNFC giunge a seguito di una specifica istanza della Federazione, che, come si ricorderà, aveva richiesto alla Commissione, alla luce del crisi pandemica da COVID-19 che ha comportato un costante e gravoso impegno da parte dei professionisti sanitari nelle azioni di contrasto al virus, la riduzione di un terzo dell'obbligo formativo triennale (da 150 a 100 crediti), nonché lo slittamento al 31 dicembre 2021 di tutte le scadenze attualmente fissate per il 31 dicembre 2020. Il suddetto comunicato afferma che la riduzione di 50 crediti prevista dalla "Decreto Scuola" si applica a tutti i farmacisti tenuti all'obbligo ECM. Si precisa, inoltre, che nella medesima seduta sono state assunte ulteriori decisioni sul sistema ECM, in particolare, sui corsi residenziali e sulla proroga di alcune scadenze nel corrente anno, che sarà cura della scrivente Federazione illustrare con apposita circolare esplicativa.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare

# MEDICINALI

## **MEDICINALI CONTENENTI OPIOIDI: NUOVE AVVERTENZE DA AGGIUNGERE SULLE ETICHETTE**

Si informa che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in una nota del 17 giugno u.s. (cfr. all. 1), ha comunicato che tutti i medicinali vendibili al pubblico che contengono un oppioide, con esclusione di quelli ad uso ospedaliero, dovranno riportare sulla faccia frontale dell'etichettatura esterna, in modo ben visibile, le seguenti informazioni racchiuse in un rettangolo:

Contiene OPIOIDE  
Può dare dipendenza.

La richiesta di presentazione di variazione delle condizioni dell'AIC, rivolta alle aziende titolari di AIC dei suddetti medicinali, si fonda sul parere espresso dalla Commissione tecnico scientifica (Cts), secondo cui i medicinali contenenti un oppioide devono contenere in etichetta informazioni sulla tipologia di medicinale in considerazione del fatto che alcuni pazienti *“potrebbero non essere consapevoli del contenuto del medicinale, soprattutto se esso ha un nome di fantasia”*. L'AIFA ha precisato, inoltre, che i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale e quelli prodotti entro tre mesi da tale data e non recanti le modifiche autorizzate, possono restare in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

L'elenco dei principi attivi a cui si applicano le disposizioni previste dalla presente comunicazione sono:

1. Buprenorfina
2. Codeina
3. Diidrocodeina
4. Fentanyl
5. Idrocodone
6. Idromorfone
7. Metadone
8. Morfina
9. Ossicodone
10. Ossimorfone
11. Sufentanil per somministrazioni ad uso sublinguale
12. Tapentadolo
13. Tramadolo
14. Petidina

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

## **FORNITURA GRATUITA AI FARMACISTI DI CAMPIONI DI MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA**

Si informa che la Corte di Giustizia dell'UE, con sentenza pubblicata in data 11 giugno 2020, causa C-786/18, si è pronunciata sulla distribuzione gratuita ai farmacisti dei campioni dei medicinali non soggetti a prescrizione. In particolare, la Corte ha chiarito che le imprese farmaceutiche non possono distribuire gratuitamente ai farmacisti i campioni di medicinali sottoposti a prescrizione medica. È, invece, ammessa la distribuzione gratuita ai farmacisti dei medicinali non soggetti a prescrizione.

Più nel dettaglio, la controversia, nata in Germania, ha ad oggetto la corretta interpretazione dell'articolo 96, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (che in Italia, come è noto è stata recepita dal D.Lgs. 219/2006).

Per quanto riguarda il tenore letterale dell'articolo 96, paragrafo 1, della direttiva, i Giudici hanno anzitutto osservato che tale disposizione riserva il diritto di ricevere campioni gratuiti alle «*persone autorizzate a prescrivere*», escludendo in tal modo i farmacisti dal suddetto diritto. Tuttavia, la norma non esplicita se tale limitazione riguardi solo i farmaci con obbligo di ricetta o se il divieto di fornitura gratuita sia da estendere anche ai farmaci senza obbligo di ricetta medica.

Dall'impianto sistematico della direttiva e dall'obiettivo principale della stessa di tutelare la salute pubblica, i Giudici hanno dedotto la necessità di distinguere tra i medicinali soggetti a prescrizione medica e quelli senza obbligo di ricetta. In tal senso, la Corte ha messo in risalto che le condizioni alle quali è subordinata la consegna di campioni gratuiti alle persone autorizzate a prescrivere esprimono, nel loro insieme, il carattere potenzialmente pericoloso dei medicinali, carattere che non è comune a tutti i medicinali, ma è tipico solo di quelli con obbligo di prescrizione. Tali medicinali, infatti, non possono essere usati senza controllo medico tenuto conto del pericolo che presenta il loro uso o dell'incertezza quanto ai loro effetti. Questa interpretazione non esclude, però, totalmente i farmacisti dalla possibilità di beneficiare della fornitura di campioni gratuiti. La Corte, a tal proposito, ha ricordato infatti che la normativa europea non vieta di fornire ai farmacisti campioni gratuiti di farmaci senza obbligo di prescrizione medica. L'interpretazione corretta del diritto europeo è, quindi, quella che da un lato vieta alle aziende farmaceutiche di distribuire gratuitamente ai farmacisti campioni di medicinali soggetti a prescrizione, dall'altro consente la distribuzione gratuita ai farmacisti di campioni di medicinali senza obbligo di ricetta medica.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

## **EDQM - INFORMAZIONE RELATIVA A "QUALITY STANDARDS FOR VACCINES WEBPAGE"**

Si comunica che la *European Directorate for the Quality of Medicines* (EDQM) ha reso disponibile, in forma di pubblicazione, alcuni testi della Farmacopea Europea relativi ai vaccini per uso umano per la pandemia da Covid 19. Si riporta, di seguito il relativo link accessibile previa registrazione: <https://www.edqm.eu/en/news/edqm-provides-covid-19-vaccine-developers-free-access-quality-standards-applicable-europe>

## **AIFA – ADOZIONE NOTA 97**

Si informa che, con determina AIFA 12 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020, è stata adottata la Nota 97, al fine di garantire misure urgenti relative alla prescrizione da parte degli specialisti e dei medici di medicina generale dei nuovi anticoagulanti orali ad azione diretta (NAO/DOAC: dabigatran, apixaban, edoxaban, rivaroxaban) e degli antagonisti della vitamina K (AVK: warfarin e acenocumarolo), limitatamente alle confezioni autorizzate per il trattamento della FANV di cui all'allegato 2 della presente determina. Nel periodo di efficacia della Nota 97 sono temporaneamente sospese le misure di prescrizione di cui alle determinazioni di approvazione del regime di fornitura e di classificazione ai fini della rimborsabilità a carico del SSN dei medicinali a base dei seguenti principi attivi: dabigatran, apixaban, edoxaban, rivaroxaban (NAO/DOAC), warfarin e acenocumarolo (AVK antagonisti della vitamina K). Resta immutato il regime di fornitura e di classificazione ai fini della rimborsabilità a carico del SSN degli anticoagulanti orali nelle altre indicazioni terapeutiche. All'atto della prescrizione i medici di medicina generale e gli specialisti devono compilare la scheda di valutazione della prescrizione e del follow-up, con obbligo di conservarla e devono consegnare una copia al paziente, in previsione del relativo aggiornamento nell'ambito di successive visite di controllo. I medici di medicina generale e gli specialisti devono attenersi, a supporto delle loro scelte prescrittive, ai contenuti della guida alla prescrizione degli inibitori della vitamina K (AVK) e degli inibitori diretti della trombina o del fattore Xa (NAO/DOAC) nella FANV, nonché alle raccomandazioni pratiche sulla gestione degli anticoagulanti in occasione di procedure diagnostiche ed interventi chirurgici. I pazienti con FANV attualmente già in trattamento con NAO/DOAC di cui alla Guida allegata alla determina, il cui piano terapeutico è stato compilato dai medici specialisti abilitati alla prescrizione tramite PT web-based AIFA, limitatamente ai casi in cui non fosse ancora possibile seguire i percorsi di ordinario monitoraggio delle terapie, beneficiano della proroga della loro validità fino al termine del 31 agosto 2020. In ogni caso, a seguito dell'entrata in vigore della determina in oggetto, anche per tali pazienti lo specialista di riferimento o il medico di medicina generale potrà gestire la terapia anticoagulante o il suo monitoraggio sulla base delle indicazioni di cui alla Scheda di valutazione. Salvo eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire prima del termine del regime di prescrivibilità fissato con la presente determina, i pazienti con FANV che saranno nel frattempo avviati al trattamento con NAO/DOAC di cui alla Guida dai medici di medicina generale, saranno poi successivamente registrati nel PT web-based AIFA dagli specialisti abilitati alla prescrizione.

L'Agenzia ha fornito, altresì, raccomandazioni pratiche sulla gestione della terapia anticoagulante orale con AVK e NAO/DOAC in occasione di procedure diagnostiche e interventi chirurgici nei pazienti con FANV (all. 4).  
La determina ha validità di centoventi giorni decorrenti dalla data di efficacia della stessa (ossia dal 18 giugno 2020).  
A decorrere dalla data di decadenza del termine di efficacia della determina risulteranno ristabilite le condizioni di ammissioni alla rimborsabilità vigenti ex-ante, salvo introduzione di eventuali nuove disposizioni.  
E' fatta salva la facoltà dell'AIFA di intervenire modificando in qualsiasi momento i contenuti della determina  
[Clicca qui](#) per scaricare la circolare Fofi completa  
[Clicca qui](#) per scaricare la circolare della Regione

### **AIFA – RICHIESTA DI DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO SU ANTIBIOTICI FLUOROCHINOLONICI.**

Con nota in data 23.6.2020, l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha reso noto che, a conclusione di una revisione dei dati di sicurezza e di efficacia degli antibiotici chinolonici e fluorochinolonici condotta a livello europeo, la Commissione Europea ha adottato la decisione dell'EMA ed ha aggiornato le indicazioni terapeutiche, nonché introdotto nuove avvertenze e precauzioni d'uso, in relazione agli antibiotici fluorochinolonici.  
In particolare, sono stati valutati gli effetti indesiderati gravi, invalidanti e potenzialmente permanenti associati all'uso di questi antibiotici somministrati per via orale, parenterale e inalatoria.  
L'AIFA, considerato l'interesse dell'argomento per i pazienti e gli operatori sanitari, ha considerato opportuno avviare una campagna informativa per chiarire e ribadire le decisioni prese a livello europeo.  
E' stato, dunque, predisposto un pacchetto informativo composto da una guida per i medici prescrittori e un documento contenente domande e risposte indirizzate ai pazienti, con richiesta di massima diffusione durante corsi di formazione, convegni e congressi o altri eventi di interesse.  
Nel documento indirizzato ai pazienti, si consiglia di rivolgersi al medico o al farmacista per un qualsiasi effetto indesiderato, anche non elencato nel documento.  
Nella guida per gli operatori sanitari, l'AIFA ha ricordato l'importanza della segnalazione delle sospette reazioni avverse da farmaci, quale strumento indispensabile per confermare un rapporto beneficio rischio favorevole nelle reali condizioni d'uso. Agli operatori sanitari è richiesto, quindi, di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite la Rete Nazionale di Farmacovigilanza all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.  
Tutto il materiale informativo è consultabile sul sito istituzionale dell'AIFA all'indirizzo [www.aifa.gov.it](http://www.aifa.gov.it).  
[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa degli allegati

### **AIFA- COMUNICAZIONE SU USO DEI MEDICINALI OPIOIDI E DETERMINA DEL 15 GIUGNO 2020 SU MODIFICA DEL REGIME DI FORNITURA DEI MEDICINALI PER USO UMANO CONTENENTI IL PRINCIPIO ATTIVO «TRAMADOLO» DA SOLO E/O IN ASSOCIAZIONE**

Si informa che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha pubblicato sul proprio sito un comunicato, nel quale si richiama l'attenzione degli operatori sanitari sulle indicazioni terapeutiche autorizzate dei medicinali oppioidi, con particolare riferimento a quelli contenenti fentanile e tramadolo, sottolineando che esse non comprendono il dolore di lieve entità.  
La comunicazione vuole veicolare un messaggio corretto che richiami le indicazioni appropriate senza rischiare di penalizzare l'utilizzo degli oppioidi nella terapia del dolore.  
Si comunica inoltre che, a seguito della Determina AIFA del 15 giugno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno u.s., è stato modificato il regime di fornitura dei medicinali per uso umano contenenti il principio attivo «tramadolo» da solo e/o in associazione, introducendo la limitazione della durata massima di terapia a 30 giorni per le prescrizioni mediche RNR (Ricetta non ripetibile).  
[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

### **AIFA- NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE SULL'USO DI MEDICINALI A BASE DI MONTELUKAST**

Si trasmette la nota informativa dell'AIFA sull'uso di medicinali a base di montelukast.  
Nel rinviare al contenuto della nota per una completa informazione, si evidenziano i seguenti elementi chiave relativi al rischio di insorgenza di effetti indesiderati di tipo neuropsichiatrico in seguito all'uso di medicinali a base di montelukast.

- Gli effetti indesiderati neuropsichiatrici sono noti e menzionati nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) delle specialità a base di montelukast. Questi effetti indesiderati scompaiono generalmente dopo la sospensione del trattamento. Ciò nonostante sono stati riportati dei casi nei quali gli effetti neuropsichiatrici osservati non sono stati prontamente collegati all'uso di montelukast, con conseguente ritardo nella rivalutazione della prosecuzione o meno del trattamento con montelukast.
- La possibilità che durante il trattamento con montelukast possano verificarsi eventi neuropsichiatrici, anche se rara, deve essere chiaramente comunicata ai pazienti e/o ai genitori/caregiver.
- I pazienti e/o genitori/caregiver devono essere istruiti sulla necessità di informare prontamente il proprio medico o il medico della persona che si sta assistendo in caso di:
  - cambiamenti nel comportamento e nell'umore, compresi alterazione dell'attività onirica inclusi incubi, insonnia, sonnambulismo, ansia, agitazione comprendente comportamento aggressivo o ostilità, depressione, iperattività psicomotoria (comprendente irritabilità, irrequietezza, tremore),
  - meno frequentemente: alterazione dell'attenzione, compromissione della memoria, tic, allucinazioni, disorientamento, pensieri e comportamento suicida (propensione al suicidio), sintomi ossessivo-compulsivi e disfemia.
- In caso si verificano tali disturbi, i medici prescrittori devono valutare attentamente i rischi e i benefici relativi al proseguimento del trattamento con montelukast. I casi vanno valutati singolarmente ed è responsabilità del prescrittore valutare se proseguire il trattamento.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

## **PREPARAZIONI MAGISTRALI A SCOPO DIMAGRANTE**

Si fa seguito alla circolare federale n. 11972 del 13.2.2020 per segnalare che, con un ulteriore atto di diffida, inviato anche alla Federazione con nota del 15 giugno u.s., il Sig. Michele Marzulli ha portato all'attenzione delle autorità il decesso di un giovane di 28 anni che, come riportato dalla stampa, seguiva una dieta ed assumeva prodotti dimagranti. In proposito, si rammenta che il Ministero della Salute ha chiesto di continuare l'azione di vigilanza e controllo, al fine di impedire che vengano prescritte e dispensate preparazioni oggetto di divieto, e di informare lo stesso Dicastero in caso di eventuali violazioni accertate.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare

## **EMA – PARERE PRESENZA NITROSAMMINE NEI MEDICINALI**

Si trasmette la nota dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA), in data 9.7.2020, relativa alla presenza di nitrosammine nei medicinali, le impurezze cancerogene presenti nei farmaci cui è legata la nota vicenda della sospensione di quelli contenenti il principio attivo ranitidina (cfr circolare federale n. 12213 del 5.5.2020). Come riportato nel documento, il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), ha emesso il parere che impone alle aziende di adottare misure per limitare il più possibile la presenza di nitrosammine nei medicinali ad uso umano e garantire che i livelli di queste impurezze non superino i limiti prestabiliti.

Tali misure garantiranno che le nitrosammine non siano presenti o siano presenti al di sotto dei livelli identificati per proteggere la salute pubblica. Le aziende dovranno disporre di strategie di controllo adeguate a prevenire o limitare la presenza di queste impurezze e, se necessario, migliorare i loro processi di produzione. Le aziende dovranno, inoltre, valutare il rischio di presenza di nitrosammine nei medicinali ed eseguire test appropriati qualora il rischio fosse identificato.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare Fofi

# SEMPLIFICAZIONI LEGISLATIVE E INFORMAZIONI VARIE

## **PREVENZIONE E CONTROLLO DELL'INFLUENZA: RACCOMANDAZIONI PER LA STAGIONE 2020-2021**

Si trasmette la circolare predisposta dal Ministero della Salute per la prevenzione ed il controllo dell'influenza stagionale, recante le raccomandazioni per la stagione 2020-2021 e le più recenti indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla composizione dei vaccini antinfluenzali.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare

## **MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI – PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 248558 DEL 30.6.2020.**

Si fa seguito e riferimento alle circolari federali n. 11663 del 7.8.2019 e n. 11911 del 14.1.2020, per informare che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento

n. 248558 del 30.6.2020 (all. 1-5), con il quale **è stata differita al 1° gennaio 2021** l'entrata in vigore dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, versione 7.0 dei "Tipi Dati per i Corrispettivi", approvato con il provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 1432217 del 20/12/2019, nonché il conseguente adeguamento dei Registratori Telematici.

Per ogni ulteriore approfondimento è possibile consultare il provvedimento in questione al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-30-giugno-2020>.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare

# DPCM, ORDINANZE E NUOVE DIRETTIVE

## **DPCM 11/06/2020 – ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL D.L. 19/2020**

Si fa seguito alle precedenti circolari federali in materia di emergenza Covid-19, per segnalare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 11 giugno 2020 che autorizza la ripresa di ulteriori attività. Le disposizioni contenute nel nuovo decreto si applicano dal 15 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti.

Si precisa, inoltre, che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ulteriormente integrato ed ampliato le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, inserite nell’allegato 9 del DPCM in oggetto. In particolare, le nuove Linee guida fanno riferimento ai “prodotti igienizzanti” per l’igiene delle mani e non più alle “soluzioni idroalcoliche”. Sono state aggiornate anche le prescrizioni per favorire il ricambio d’aria.

### **ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO**

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di Protocolli o Linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei Protocolli o nelle Linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del decreto (Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020). Si raccomanda, altresì, l'applicazione delle seguenti misure di cui all'allegato 11 del DPCM:

Misure per gli esercizi commerciali (allegato 11 del DPCM in oggetto)

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
  - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
  - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  - c) per i locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Inoltre, le attività produttive e commerciali, fatto salvo quanto previsto dalle misure urgenti di contenimento del contagio di cui al decreto in esame, devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12 del DPCM.

### **Servizi in farmacia**

Con riferimento ai servizi in farmacia, si suggerisce di riprendere le relative attività, rispettando le misure igienico - sanitarie vigenti. Per quanto attiene all’assistenza - resa dal farmacista o dagli altri operatori nell’ambito delle relative

competenze professionali – nei servizi di primo e secondo livello, si richiama l'attenzione sulla necessità di garantire condizioni di sicurezza, a garanzia dei pazienti e degli stessi operatori professionali.

### **ATTIVITÀ PROFESSIONALI**

In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività' che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

### **INFORMAZIONE E PREVENZIONE**

Nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle Università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle seguenti:

Misure igienico-sanitarie (Allegato 16 del DPCM in oggetto)

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico- sanitarie.

Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

Le pubbliche amministrazioni, nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi Protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti - con le modalità di cui all'art. 263 del Decreto Rilancio in materia di flessibilità del lavoro (cfr. circolare federale [n. 12281 del 28 maggio 2020](#)) - devono, altresì, assicurare il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

Il personale sanitario, inoltre, si deve attenere alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute.

Con riferimento all'uso delle mascherine, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è ribadito l'obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Nel DPCM del 11 giugno 2020 sono previste, inoltre, disposizioni in materia di ingresso in Italia, di transiti e soggiorni di breve durata in Italia, ulteriori disposizioni di spostamenti da e per l'estero, di navi da crociera e navi di bandiera estera, di trasporto pubblico di linea, nonché ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità. In materia di spostamenti da e per l'estero, si segnala che è aumentato a 120 ore il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

## **EMERGENZA COVID-19: SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE**

Si fa seguito alle circolari federali nn. [12265 del 20.05.2020](#) e [12281 del 28.05.2020](#), per informare che sul sito dell'INAIL è stato pubblicato un comunicato relativo alla sorveglianza sanitaria eccezionale.

In particolare, si ribadisce che l'art. 83 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati (quindi sia gli Ordini provinciali, che i farmacisti titolari di farmacie o parafarmacie) debbano assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili" ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengono di rientrare in tale condizione di fragilità. Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente (quindi anche per i farmacisti titolari di farmacie e parafarmacie che non hanno un medico competente), fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, è stata prevista la facoltà di richiedere la sorveglianza eccezionale ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro. Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale", disponibile a decorrere dal 1° luglio 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.

Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:

- Spid;
- Inps;
- Carta nazionale dei servizi (Cns);
- Inail, con l'invio dell'apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l'apposito modulo "Mod.06 SSE delega", reperibile nella sezione dedicata del portale "Moduli e modelli".

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

All'esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l'attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.

Successivamente all'invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l'avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. In attesa dell'emanazione di un decreto interministeriale per la definizione della tariffa, l'Inail ha stabilito in via provvisoria l'importo di € 50,85.

Per l'accesso al servizio on line e per i moduli e modelli specifici si rimanda al

link: <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/sorveglianza-sanitariaeccezionale.html>

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

## **CORONAVIRUS COVID-19 – L. 70/2020 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L.28-2020 MISURE URGENTI SU INTERCETTAZIONI, GIUSTIZIA E SISTEMA ALLERTA COVID-19.**

Si fa seguito alla circolare federale [n. 12206 del 05.05.2020](#), per segnalare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n. 70/2020 del D.L. 28/2020 che ha introdotto misure urgenti su intercettazioni, ordinamento penitenziario, giustizia e sanità.

In particolare, si mette in evidenza che la legge, in vigore dal 30 giugno u.s., ha introdotto l'art. 7 bis sui sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio.

Si rammenta, inoltre, che il decreto è intervenuto in materia di intercettazioni, stabilendo che la nuova normativa in materia si applichi ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, anziché, come attualmente previsto, a quelli iscritti dopo il 30 aprile 2020. Il testo integra anche la disciplina penale relativa alla detenzione domiciliare e alla concessione dei permessi.

Per quanto riguarda le disposizioni di interesse sanitario, si segnala che la legge di conversione non ha apportato modifiche sul sistema di tracciamento dei contatti e dei contagi.

Pertanto, si ribadisce che, al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto con soggetti risultati positivi al nuovo coronavirus e tutelarne la salute attraverso le previste misure di profilassi legate all'emergenza sanitaria, il testo prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una piattaforma per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che installino, su base volontaria, un'apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile.

L'applicazione è complementare rispetto alle ordinarie modalità già in uso da parte del Servizio sanitario nazionale.

Il Ministero, autorizzato ad avviare il trattamento dei dati personali relativo all'app *Immuni* dal Garante Privacy (cfr. <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9356568>), assicurerà che:

- gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
- per impostazione predefinita, i dati personali raccolti dall'applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;
- il trattamento effettuato sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati. È esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti;
- siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
- i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute. I dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine.

E' inoltre previsto che:

- i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica;
- il mancato utilizzo dell'applicazione non comporti alcuna limitazione o conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati;
- la piattaforma sia realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica e i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma siano di titolarità pubblica;
- l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali siano interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati siano cancellati o resi definitivamente anonimi.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare

# PREVIDENZA

## **INPS - BONUS BABY SITTING**

Per far fronte alla grave epidemia derivante dal contagio COVID-19, con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state varate una serie di misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica.

In particolare, per effetto della chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 a decorrere dal 5 marzo 2020, è sorta l'esigenza di sostenere i lavoratori e le famiglie con iniziative quali l'ampliamento del congedo parentale, dei permessi per i portatori di handicap, nonché con la possibilità di fruizione di un bonus specificamente finalizzato all'acquisto di servizi di baby-sitting.

In tale prospettiva, si collocano le previsioni degli articoli 23 e 25 del decreto-legge citato, che riguardano il comparto dei lavoratori del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi. Inoltre, le medesime misure di sostegno sono estese al comparto dei lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Durante l'esame alla Camera, a seguito dell'apposizione della questione di fiducia, non ha potuto trovare accoglimento la proposta emendativa presentata dall'On.Mandelli, volta ad includere anche i farmacisti tra i beneficiari del bonus in oggetto all'art.25)

Per tutti i soggetti sopra menzionati è stabilito il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni e in alternativa allo specifico congedo di quindici giorni, di un bonus per l'assistenza e la sorveglianza dei minori. Il beneficio spetta, con importi complessivi fino a 600 euro, sulla base delle modalità operative stabilite dall'INPS, a cui deve essere presentata apposita domanda.

Sulla base delle domande che saranno pervenute in ordine cronologico, l'INPS attiva il monitoraggio e comunica l'accoglimento dell'istanza fino all'esaurimento dei fondi complessivamente stanziati e destinati alla misura agevolativa.

Con successivo messaggio dell'Istituto sarà resa nota la tempistica di rilascio della procedura per l'acquisizione delle domande di bonus da parte dei cittadini e per il tramite degli intermediari abilitati.

### ***MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA***

Al comma 10, dell'articolo 23 del decreto-legge, è disposto che le modalità operative per accedere al bonus per i servizi di baby-sitting sono stabilite dall'INPS.

Al riguardo, si fa presente che la domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:

- **APPLICAZIONE WEB** online disponibile su portale istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting" (per poter presentare la domanda il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS);
- **CONTACT CENTER INTEGRATO** - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06/164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- **PATRONATI** - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

### **RIASSUMENDO IL BONUS BABY SITTING DI 600€ SPETTA A:**

- FARMACISTI DIPENDENTI DI FARMACIE PRIVATE
- FARMACISTI AUTONOMI ISCRITTI ALL'INPS O AD ALTRE CASSE PROFESSIONALI
- FARMACISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

[Clicca qui](#) per scaricare le circolari INPS relative al bonus baby sitting e la circolare Fofi che illustra il Decreto Cura Italia di cui fa parte anche il bonus baby sitti

# BANDI E CONCORSI

## BANDI ATTIVI:

- avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per l'assegnazione di Borsa di Studio per attività di studio e ricerca nel profilo di **JUNIOR DATA MANAGER** da integrare presso l'Ufficio Qualità dell'AUSL – IRCCS di Reggio Emilia per lo svolgimento del progetto **“Implementazione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) e sviluppo di strumenti per l'integrazione dei sistemi informativi funzionali alla raccolta dei dati”**. La borsa di studio avrà una durata biennale, previo il superamento di un periodo di prova iniziale pari a quattro mesi. La Borsa di Studio potrà essere eventualmente prorogata a condizione del raggiungimento degli obiettivi da parte del professionista e della disponibilità economica del progetto. Il compenso annuale complessivo lordo è fissato in € 25.000,00/annuo. La domanda deve essere inviata entro il 16/07/2020.  
[Clicca qui](#) per scaricare il bando
- n.2 Borse di studio per lo svolgimento di attività di studio e ricerca nell'ambito del progetto di ricerca integrato di **“Stewardship Antimicrobica e Polifarmacoterapia”** da svolgersi a favore del Dipartimento Farmaceutico dell'Azienda USL di Bologna. Durata: 12 mesi. Compenso: € 23.041,48 cad. La domanda deve essere inviata entro il 16/07/2020  
[Clicca qui](#) per scaricare il bando

# CORSI ECM ATTIVI PER FARMACISTI

## CORSO FAD AZIENDA FCR

Anche in questo momento difficile rimane sempre di fondamentale importanza l'aggiornamento professionale ma occorre nello stesso tempo rispettare le raccomandazioni di distanziamento sociale e riduzione degli spostamenti. I corsi FAD vengono incontro a queste esigenze.

Il corso FAD realizzato dal Servizio di Informazione e Documentazione Scientifica (SIDS) di FCR, in collaborazione con il provider OCM Comunicazioni, è disponibile anche quest'anno sulla piattaforma, raggiungibile all'indirizzo [www.assofadfarm.com](http://www.assofadfarm.com). Il corso consente di conseguire 48 crediti formativi.

Questi gli argomenti 2020 (evento n.237 - 296793)

Formarsi per trasformarsi 2020: per una professione sempre più vicina ai pazienti.

- Il farmacista e l'incontinenza urinaria
- Reazioni avverse ai farmaci, farmacovigilanza e ruolo del farmacista
- Allergie e intolleranze alimentari: quale contributo dalla farmacia?

Per gli iscritti all'Ordine di Reggio Emilia il corso ha un costo di € 50 (anziché € 150). Per l'iscrizione al corso e per qualsiasi chiarimento contattare per mail [sids@fcr.re.it](mailto:sids@fcr.re.it) o telefonare al n. 0522/543452.

## PROGETTO FORMATIVO NAZIONALE SULLA SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI NELLA FARMACIA DI COMUNITA': VADEMECUM DI ACCESSO AI 10 CORSI FORMATIVI

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa con l'elenco dei 10 corsi presenti nella piattaforma formativa <http://farmacia-dei-servizi.ecm33.it/>, con i relativi codici di attivazione.

Titolo corso FAD	Codice attivazione
Servizi di front-office Servizio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): attivazione, arricchimento, consultazione	fs-front-7e43f0
Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con diabete tipo 2 e screening	fs-diab-03e822
Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con ipertensione	fs-iper-863ea0
Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con BPCO	fs-bpco-2ebd20
Ricognizione e Riconciliazione della terapia farmacologica	fs-ricon-d99386
Servizi di telemedicina: monitoraggio ambulatorio della pressione arteriosa	fs-tele-1b3bfd
Servizi di telemedicina: Auto-Spirometria	fs-spiro-631ff4
Servizi di telemedicina: Holter cardiaco	fs-cardio-06d16b
Servizi di telemedicina: ECG	fs-ecg-9a150f
Supporto allo screening del sangue occulto nelle feci	fs-scre-c16385

Si precisa che tutti i corsi sono stati registrati singolarmente presso l'Ente accreditante Age.Na.s. al fine di consentire al farmacista di seguire il corso di proprio interesse ovvero relativo al servizio per il quale la farmacia ha aderito alla sperimentazione e che, salvo successiva estensione temporale, tutti i corsi saranno attivi fino al 31/12/2020

## CORSO ECM FAD “IL NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2”

E' disponibile on-line, in maniera completamente gratuita e senza alcuna sponsorizzazione per tutti gli iscritti all'Albo, il corso ECM FAD sull'emergenza sanitaria per il nuovo coronavirus dal titolo “Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2. L'evento formativo è fruibile cliccando sul link: <https://www.saepe.it/corsi.php?prog=307>

Il corso della Federazione è appositamente pensato per informare ed aggiornare i farmacisti italiani con notizie provenienti unicamente da fonti ufficiali e in regolare aggiornamento.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare Fofi

## CORSI FAD ECM A DISTANZA

Con la presente Vi segnaliamo che anche per l'anno 2020 l'Ordine di Reggio Emilia, proseguirà la collaborazione con la Società Imagine, offrendoVi la possibilità di acquistare i corsi di formazione a distanza ad un prezzo a voi riservato di 8€ che come l'anno scorso andranno pagati direttamente ad Imagine Srl.

Si propongono di seguito i titoli disponibili accreditati presso Age.n.a.s. (provider: Imagine srl, n° rif. 6) e realizzati da una Faculty di Docenti Formatori altamente qualificati:

### CORSI ACCREDITATI FINO AL 31/12/2020

- IL RUOLO DEL FARMACISTA DI COMUNITA' NEL SUPPORTO AL PAZIENTE CON PATOLOGIE CRONICHE: L'ESEMPIO DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE E DELLA SINDROME METABOLICA  
**3 crediti ECM - Dr. Matteo Baio** – Farmacista clinico SIFAC
- RUOLO E IMPIEGO DEI NUTRACEUTICI IN ONCOLOGIA 3 crediti ECM  
**Prof. Alberto Martina** – Docente Università di Pavia di Psicologia e Tecnica della Comunicazione  
Dipartimento Scienze del Farmaco - Master Prodotti Nutraceutici Università di Pavia  
Docente Università Federico II° di Napoli - Master su Integratori e Nutraceutici: Scenari Nutraceutici  
Docente Laurea Magistrale Scienza della Comunicazione Università dell'Insubria - Comunicazione per la Salute ed il Benessere - Ruolo e metodologie di comunicazione social e di web-editing sugli integratori
- LE PATOLOGIE DEL CAVO ORALE 4 crediti ECM  
**Prof. Giovanni Lorenzo Lodi** - Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche  
Università degli Studi di Milano - Struttura Complessa di Odontostomatologia II - ASST Santi Paolo e Carlo Presidio San Paolo  
**Prof. Luigi Gnechi** - Specialista in Dermatologia e Venereologia - Responsabile Ambulatorio Dermatologia Pediatrica - UOC Dermosifilopatia Ospedale S. Gerardo Monza
- INTEGRATORI ALIMENTARI E ALIMENTI PER SPECIFICI GRUPPI: ASPETTI NORMATIVI 3 crediti ECM  
**Prof.ssa Paola Minghetti** – Dipartimento di scienze del farmaco – Università di Milano  
**Dr. Umberto Musazzi** - Professore a Contratto Corso di Laboratorio di tecnologia farmaceutica II – Università degli Studi di Milano
- I PRINCIPALI ESAMI DI LABORATORIO: COME INTERPRETARLI CORRETTAMENTE 5 crediti ECM  
**Prof.ssa Silvia Scaglioni** – Specialista in pediatria ed endocrinologia
- COMUNI SINTOMI CLINICI NEL CANE E NEL GATTO: NON SEMPRE SERVONO I FARMACI 3 crediti ECM  
**Prof.ssa Eva Spada** – Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Sicurezza Alimentare e la Produzione Animale (VESPA) - Università degli Studi di Milano
- MICROBIOTA INTESTINALE E PATOLOGIE: I PROBIOTICI PER COMBATTERE LA DISBIOSI 3 crediti ECM  
**Prof.ssa Michela Barichella** – Medico specialista in Scienza dell'alimentazione Responsabile UOS Nutrizione Clinica Asst-Pini-CTO Milano
- DERMOCOSMETOLOGIA PER I PRINCIPALI INESTETISMI CUTANEI 3 crediti ECM  
**Dr.ssa Giulia Penazzi** – Farmacista e giornalista – esperta di comunicazione e consulenza nel mondo Farmacia
- INVECCHIAMENTO E COSMESI ANTIAGE 3 crediti ECM  
**Dr.ssa Giulia Penazzi** – Farmacista e giornalista – esperta di comunicazione e consulenza nel mondo Farmacia
- COMPLIANCE NUTRACEUTICA: PROBLEMI E SOLUZIONI 3 crediti ECM  
**Prof. Alberto Martina** – Docente Università di Pavia di Psicologia e Tecnica della Comunicazione  
Dipartimento Scienze del Farmaco - Master Prodotti Nutraceutici Università di Pavia  
Docente Università Federico II° di Napoli - Master su Integratori e Nutraceutici: Scenari Nutraceutici  
Docente Laurea Magistrale Scienza della Comunicazione Università dell'Insubria - Comunicazione per la

Salute ed il Benessere - Ruolo e metodologie di comunicazione social e di web-editing sugli integratori  
L'offerta formativa include inoltre i seguenti corsi FAD ECM che proseguono dal catalogo 2019 e che contemplano l'accreditamento ministeriale oltre il 31 dicembre 2020:

- ASPETTI CLINICI E FISIOPATOLOGICI DELLA CUTE DURANTE LA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA 3 crediti ECM  
**Prof. Luigi Gnechi** - Specialista in Dermatologia e Venereologia - Responsabile Ambulatorio Dermatologia Pediatrica - UOC Dermosifilopatia Ospedale S. Gerardo Monza
- ANTICOAGULANTI ORALI VECCHI (TAO) E NUOVI (NAO) A CONFRONTO 2 crediti ECM  
**Prof. Paolo Magni** - Coordinatore Comitato Scientifico Imagine, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Università degli Studi di Milano
- STIPSI: DALLA DIAGNOSI AL TRATTAMENTO 3 crediti ECM  
**Prof.ssa Michela Barichella** – Medico specialista in Scienza dell'alimentazione Responsabile UOS Nutrizione Clinica Asst-Pini-CTO Milano
- IL BAMBINO VIAGGIATORE 2 crediti ECM  
**Dr. Giorgio Stival** – Specialista in Pediatria e Neonatologia
- APPROCCIO TERAPEUTICO ALL'OBESITA': FOCUS SUL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 4 crediti ECM  
**Prof.ssa Michela Barichella** – Medico specialista in Scienza dell'alimentazione Responsabile UOS Nutrizione Clinica Asst-Pini-CTO Milano
- LA POSITIVE NUTRITION E LA PREVEZIONE PRIMARIA DEI FATTORI DI RISCHIO 2 crediti ECM  
**Prof. Alberto Martina** – Docente Università di Pavia di Psicologia e Tecnica della Comunicazione Dipartimento Scienze del Farmaco - Master Prodotti Nutraceutici Università di Pavia  
Docente Università Federico II° di Napoli - Master su Integratori e Nutraceutici: Scenari Nutraceutici  
Docente Laurea Magistrale Scienza della Comunicazione Università dell'Insubria - Comunicazione per la Salute ed il Benessere - Ruolo e metodologie di comunicazione social e di web-editing sugli integratori
- SALUTE DEL CAVO ORALE DI CANE E GATTO: QUALI PATOLOGIE SI POSSONO PREVENIRE CON UNA CORRETTA IGIENE ORALE - 3 crediti ECM  
**Prof.ssa Eva Spada** – Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Sicurezza Alimentare e la Produzione Animale (VESPA) - Università degli Studi di Milano  
Tutti i corsi saranno disponibili online su <http://ordini.ecmadistanza.it>.  
I crediti formativi erogati saranno validi su tutto il territorio nazionale, come previsto dalla normativa pubblicata dalla CNFC del Ministero della Salute.

## **MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO "CHIARA COLOMBO"**

Segnaliamo che l'Università degli Studi di Torino e l'Ordine dei Farmacisti di Torino, con il supporto anche di Federfarma Torino, realizzano per l'undicesimo anno consecutivo il **Master universitario di II livello "Chiara Colombo"** rivolto ai colleghi farmacisti intenzionati ad acquisire ulteriori strumenti e competenze per svolgere l'attività di farmacista sul territorio.

La partecipazione di laureati arrivati anche da altre regioni, l'entusiasmo col quale i colleghi più giovani hanno partecipato, la soddisfazione degli stessi a fine percorso, evidenzia che lo standard formativo garantito dal programma e dai docenti è attuale ed adeguato alle necessità del mondo della Farmacia.

Le lezioni del Master, dettagliatamente descritto nel documento allegato, inizieranno nel prossimo mese di novembre: l'iscrizione, da effettuarsi entro il 30 settembre p.v., è riservata ad un massimo di trenta laureati in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.

Il bando di partecipazione è disponibile:

- sul sito dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino alla pagina [http://ordinefarmacisti.torino.it/?page\\_id=880](http://ordinefarmacisti.torino.it/?page_id=880)
- sul sito del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco alla pagina [https://www.farmacia-dstf.unito.it/do/avvisi.pl/Show?\\_id=lzn7](https://www.farmacia-dstf.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=lzn7)